

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, dicembre 2025

2026

Calendari di lavoro | vacanze collettive | aumenti salariali

Gentili Signore,
Egregi Signori,

l'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino (ASFMS), l'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) e il sindacato Unia regione Ticino e Moesa (Unia), parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro delle falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL), confermano che la **validità del CCL è prorogata sino al 31 dicembre 2027** e comunicano quanto segue.

A. Calendari di lavoro

Conformemente a quanto previsto dal succitato CCL, di seguito elenchiamo i diversi calendari di lavoro che potrete adottare.

1. Calendari sezionali base

- a. sezionale base **senza recupero “ponti”** con un totale di **250 giorni lavorativi e 2'075.00 ore di lavoro** (durata settimanale di 41.50 ore);
- b. sezionale base **con recupero di tre “ponti”** (20 marzo, 15 maggio e 5 giugno) con un totale di **247 giorni lavorativi e 2'074.80 ore di lavoro** (durata settimanale di 42.00 ore).

2. Calendario aziendale

Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame e approvazione alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie alle seguenti condizioni:

- a. la **durata media settimanale di lavoro** è stata fissata a **41.50 ore** da ripartire tra lunedì e venerdì;
- b. possibilità di **recuperare tre “ponti”**.

Per la compensazione delle ore perse (“ponti”) è acconsentito il prolungamento della durata settimanale di lavoro.

Le imprese sono invitate a comunicare entro il **31 gennaio 2026** per mezzo dell'apposito formulario il calendario che intendono applicare (sezionale o quello aziendale – vedi sopra punto n. 2).

Il modulo non è allegato alla presente circolare, ma pubblicato sul sito della Commissione paritetica nella piattaforma informatica (area riservata): www.cpc-ticino.ch.

Se la ditta non comunicherà alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie il calendario scelto, verrà applicato d'ufficio il calendario sezionale base senza recupero “ponti”.

Ricordiamo infine che una copia del calendario deve essere consegnata ai lavoratori e affissa in azienda/cantiere, in luogo accessibile a tutti.

B. Vacanze collettive

Le vacanze collettive per il prossimo anno sono state fissate

da **sabato 1° agosto** a **domenica 16 agosto compresa**.

Il lavoro cesserà venerdì 31 luglio e riprenderà lunedì 17 agosto 2026. Preghiamo vivamente le ditte ad attenersi a questa disposizione del contratto collettivo di lavoro.

Ricordiamo che l'art. 7 cpv. 3 CCL prevede una deroga a quanto citato in precedenza: il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà essere programmata nel periodo 1° giugno – 30 settembre.

La richiesta di deroga delle vacanze collettive dovrà giungere alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie **entro il 30 giugno 2026**. Eventuali richieste che perverranno in ritardo non saranno evase.

Le imprese possono concordare con i propri dipendenti un'estensione della durata delle vacanze.

Ci permettiamo, infine, di rammentarvi che il mancato rispetto da parte del lavoratore del divieto di lavoro durante le vacanze collettive comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal CCL. Nell'intento di evitare malintesi, vi preghiamo di voler rendere edotti i vostri dipendenti di queste norme contrattuali.

C. Aumenti salariali 2026

Le parti contraenti del CCL hanno deciso a favore di un **aumento generale dei salari** e di un **adeguamento dei salari minimi**. Tali misure si applicheranno a tutte le aziende assoggettate al CCL **a partire dal 1° gennaio 2026**.

I salari effettivamente erogati dalle aziende assoggettate al CCL per il settore della falegnameria saranno aumentati come segue:

- a. **aumento generale dei salari:** gli stipendi **lordi** percepiti al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale per tutti i dipendenti assoggettati al CCL che svolgono un carico di lavoro del 100% (gli altri in base al loro grado di occupazione) saranno aumentati di **CHF 20.00 al mese**.
- b. **aumento salariale individuale:** il salario **lordo** di tutti i dipendenti di un'azienda assoggettata al CCL al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale, sarà aumentato individualmente – sommando tutti i dipendenti assoggettati al CCL – di **CHF 30.00 al mese**. La distribuzione dell'aumento da concedere ai singoli dipendenti è a discrezione del datore di lavoro.

L'aumento salariale individuale è la somma (moltiplicata per il numero di dipendenti assunti e in relazione al livello di occupazione per CHF/mese 30.00) che il datore di lavoro deve distribuire individualmente tra i suoi dipendenti della relativa categoria professionale.

Il datore di lavoro non può decidere se concedere o meno gli aumenti salariali *individuali*. Egli è solo libero di decidere *come* e a *chi* distribuire l'aumento salariale individuale tra i dipendenti della categoria professionale di riferimento.

Esempio

L'azienda ha 10 dipendenti assoggettati al CCL (tutti appartenenti alla medesima categoria professionale). Ogni mese deve quindi essere distribuito un aumento salariale generale di CHF 200.00 (10 dipendenti per CHF 20.00) e un aumento salariale individuale di CHF 300.00 (10 dipendenti per CHF 30.00).

In totale, la massa salariale aumenterà quindi di CHF/mese 500.00:

- **opzione 1**, la più semplice. Tutti i dieci dipendenti del nostro esempio ricevono un aumento salariale di CHF 50.00.

Ogni dipendente riceverà un aumento salariale mensile di CHF 50.00 a partire dell'entrata in vigore del decreto conferente carattere di obbligatorietà generale. In questo modo, l'aumento salariale **generale** e l'aumento salariale **individuale** vengono equanimente distribuiti tra tutti i dieci lavoratori.

- **opzione 2**. Tutti i dipendenti ricevono l'aumento salariale **generale** di CHF 20.00 al mese, ma il datore di lavoro decide *come* e a *chi* sarà attribuito l'aumento salariale **individuale**.

L'aumento salariale **generale** di CHF 20.00 al mese spetta a ciascun dipendente e non può essere revocato e deve essere versato a tutti i lavoratori.

Il datore di lavoro può decidere come distribuire i CHF 30.00 al mese per dipendente tra i lavoratori della medesima categoria professionale. In totale sono da distribuire CHF 300.00 al mese. L'aumento salariale **individuale** può quindi essere distribuito dal datore di lavoro come meglio crede. È possibile che l'intero aumento individuale venga destinato a un solo dipendente, lasciando gli altri nove senza nulla. Il datore di lavoro ha quindi molte possibilità di combinazione purché ogni mese l'importo complessivo di CHF 300.00 sia effettivamente versato.

Possono essere presi in considerazione gli **aumenti salariali** concessi dopo il **1° luglio 2025** (aumenti ulteriori rispetto a quanto già dovuto per il 2025).

I nuovi salari si applicano a tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dal **1° gennaio 2026**.

L'incremento dei salari minimi è riassunto nella sottostante tabella. La conversione dello stipendio orario in mensile è stata effettuata applicando l'appendice n. 3 del CCL (pag. 17 segg.).

| | 20 anni o 1° anno esperienza | | 21 anni o 2° anno esperienza | | 22 anni o 3° anno esperienza | | 23 anni o 4° anno esperienza | | da 24 anni | |
|--|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|
| | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m |
| Qualificati | 25.65 | 4'577.55 | 26.65 | 4'756.00 | 27.65 | 4'934.45 | 28.95 | 5'166.45 | 30.20 | 5'389.55 |
| Posatore specializzato | 27.10 | 4'836.30 | 28.20 | 5'032.60 | 29.25 | 5'220.00 | 30.65 | 5'469.85 | 31.95 | 5'701.85 |
| Posatore | 26.35 | 4'702.45 | 27.40 | 4'889.85 | 28.45 | 5'077.25 | 29.80 | 5'318.15 | 31.10 | 5'550.15 |
| Ausiliari/CFP | 21.05 | 3'756.60 | 21.75 | 3'881.55 | 22.75 | 4'060.00 | 23.70 | 4'229.55 | 24.65 | 4'399.10 |
| Quadri (ad- detto alla pia- nificazione) | | | | | | | | | 31.70 | 5'657.25 |

| | fino a 20 anni | | 21 anni | | 22 anni | | 23 anni | | 24 anni | |
|----------------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m | CHF/h | CHF/m |
| Aiuto posatore | 21.25 | 3'792.30 | 22.55 | 4'024.30 | 23.80 | 4'247.40 | 25.15 | 4'488.30 | 26.45 | 4'720.30 |
| Manovale | 20.90 | 3'729.85 | 21.35 | 3'810.15 | 21.80 | 3'890.45 | 22.25 | 3'970.75 | 23.80 | 4'247.40 |

Assicurandovi che siamo a vostra disposizione nel caso necessitaste di ulteriori chiarimenti, cogliamo questa occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
delle falegnamerie**



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| R. Scerpella Presidente | P. Locatelli Vicepresidente |
|----------------------------|--------------------------------|

Allegati:

- a. calendario sezionale base senza recupero "ponti"
- b. calendario sezionale base con recupero "ponti"
- c. calendario aziendale (da compilare)